

APPROFONDIMENTO CIVILE

Penale: Cassazione penale, sent. n. 26129/2025 chiarisce che la detenzione domiciliare e la messa alla prova possono coesistere, con prescrizioni compatibili

Data pubblicazione: 18/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La Suprema Corte chiarisce i rapporti tra misura alternativa e giustizia riparativa. Un passo importante verso l'efficienza dell'esecuzione penale

Detenzione domiciliare e messa alla prova non sono istituti necessariamente alternativi tra loro. Con la recente **sentenza n. 26129 del 2025**, la **Corte di Cassazione, Sezione Penale**, ha affermato un principio di grande rilievo per l'applicazione pratica delle misure penali: **le due misure possono coesistere** anche se disposte in procedimenti distinti, **a condizione che le relative prescrizioni siano armonizzabili**.

Detenzione domiciliare e messa alla prova: cosa dice la Cassazione

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un soggetto stava eseguendo una **detenzione domiciliare** ex **art. 47-ter dell'Ordinamento penitenziario** (L. 354/1975), mentre in un altro procedimento penale aveva ottenuto la **messa alla prova** ai sensi dell'**art. 168-bis c.p.**. Il dubbio interpretativo riguardava la **compatibilità operativa** delle due misure: è possibile assoggettare un imputato a un programma di messa alla prova, che prevede attività esterne (lavoro di pubblica utilità, incontri con i servizi sociali, etc.), mentre questi si trova agli arresti domiciliari? La **risposta della Cassazione è positiva**, purché venga effettuata una **verifica concreta della compatibilità** delle prescrizioni imposte con entrambe le misure.

Il principio giuridico: compatibilità delle prescrizioni

Secondo la Cassazione, non sussiste un'incompatibilità strutturale o automatica tra:

- la **misura alternativa della detenzione domiciliare** (in esecuzione penale),
- e la **sospensione del procedimento con messa alla prova** (nell'ambito di altro processo).

“È possibile dare esecuzione congiunta a entrambe le misure, a patto che le prescrizioni imposte siano concretamente compatibili e armonizzabili tra loro.” (Cass. pen., Sez. I, sent. 26129/2025)

La **valutazione di compatibilità** spetta al giudice che dispone la messa alla prova, il quale dovrà accertare che le attività previste dal programma non violino le condizioni della detenzione domiciliare. In caso contrario, la misura riparativa non potrà essere concessa.

Verso una giustizia penale più funzionale e flessibile

Questa decisione si inserisce nel più ampio contesto delle **riforme del sistema penale** volte alla **individualizzazione del trattamento sanzionatorio** e alla promozione di **modelli di giustizia riparativa**, come previsto dalla riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022). La pronuncia valorizza i principi di:

- **economicità e funzionalità del processo**,
- **favor rei** nel ricorso a strumenti alternativi alla pena detentiva,
- **recupero e reinserimento sociale del condannato**.

Giurisprudenza correlata

La sentenza n. 26129/2025 trova conferma in altri precedenti, tra cui:

- **Cass. pen., Sez. I, n. 29947/2023**, che ha ammesso la compatibilità tra messa alla prova e misure cautelari;
- **Cass. pen., Sez. I, n. 12205/2021**, che ha ribadito la centralità dell'effettività del programma di messa alla prova.

Conclusioni

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, offre una lettura **sistematica e coerente** dell'ordinamento penitenziario e della giustizia riparativa, in linea con i principi costituzionali di rieducazione della pena (**art. 27, co. 3, Cost.**) e di tutela del contraddittorio nel processo penale. La **compatibilità tra detenzione domiciliare e messa alla prova** rappresenta un **passaggio evolutivo** nell'ottica di un sistema penale **più umano, razionale e orientato al reinserimento**.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno